

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 242

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331»

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e dell'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 giugno 2003)

—————

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La delega legislativa conferita al Governo dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

La stessa legge n. 331 del 2000 consente - entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 215 del 2001, poi differito fino al 31 luglio 2003 dall'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

Nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo n.215 del 2001 si sono manifestate esigenze che rendono necessario l'intervento normativo di integrazione e correzione, per rimodulare taluni aspetti della disciplina al fine di renderla più aderente al contesto operativo.

E' stato, pertanto, predisposto il presente provvedimento, composto di dodici articoli.

In particolare, l'articolo 1, correttivo dell'articolo 6 del d.lvo. n.215/2001 in materia di gestione delle eccedenze di personale, differisce al 1° gennaio 2006 il termine iniziale di applicazione della disposizione, che consente il collocamento in ausiliaria del personale eccedente con meno di cinque anni dai previsti limiti di età. La modifica è intesa a uniformare il termine di entrata in vigore della disposizione in parola nei confronti di tutte le categorie di personale militare. La prevista decorrenza dal 1° gennaio 2004 opererebbe, infatti, solo nei riguardi dei sottufficiali e dei volontari di truppa, mentre per gli ufficiali (art.3 d.lvo. n.215/2001) acquisterebbe effettività solo dal 1° gennaio 2006, anno in cui le relative dotazioni organiche saranno stabilite, secondo le linee prospettate dal d.lvo. n.215/2001, con i medesimi criteri relativi alle restanti categorie di personale.

L'articolo 2, correttivo dell'articolo 7, comma 1, del d.lvo. n.215/2001 in materia di sospensione del servizio di leva, chiarisce che negli anni dal 2004 al 2006 per i soggetti obbligati alla prestazione del servizio di leva (i nati entro il 31 dicembre 1985) la durata del servizio è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 3 inserisce nel d.lvo. n.215/2001 gli articoli 11-bis e 11-ter, in materia, rispettivamente, di sospensione delle attività dei consigli di leva e di formazione delle liste di leva. In particolare, è previsto che la data effettiva dell'ultima chiamata alla leva e quella della conseguente sospensione dell'attività dei consigli di leva siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, rinviando per le modalità applicative al provvedimento del direttore generale della leva; per la formazione delle liste di leva, necessarie ai fini dell'eventuale ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge n.331/2000, è disposta la continuazione delle relative attività da parte dei Comuni e delle autorità diplomatiche e consolari anche successivamente al 2003.

L'articolo 4 inserisce nel d.lvo. n.215/2001 l'articolo 14-bis, che disciplina l'impiego in incarichi compatibili con il nuovo profilo sanitario e la possibilità di successive rafferme (nell'ambito dei contingenti massimi dei volontari in ferma breve, di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lvo. n.215/2001) con riguardo ai volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma, i quali, pur

conservando l'idoneità al servizio militare incondizionato, risultano permanentemente non idonei agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, in attesa della definizione del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. La disposizione si pone in correlazione con l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.505, che prevede la permanenza in servizio della predetta categoria di volontari successivamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni o ferite riportate, consentendone l'impiego durante la ferma e la successiva partecipazione ai concorsi per l'accesso al servizio permanente secondo il nuovo profilo sanitario.

L'articolo 5, integrativo dell'articolo 15 del d.lvo. n.215/2001 in materia di volontari di truppa in ferma breve e in rafferma, completa la disciplina relativa ai concorsi per l'immissione nel servizio permanente del personale di truppa, prevedendo la possibilità di partecipazione del personale in ferma breve reclutato con le procedure ordinarie previste dal DPR n. 332 del 1997, ma non utilmente collocato nelle graduatorie per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e delle Forze armate, ovvero reclutato con procedure straordinarie, legate alle esigenze connesse con l'espletamento delle missioni internazionali. La disposizione è intesa a offrire un possibile sbocco occupazionale a categorie di militari altrimenti escluse dalla vigente disciplina.

L'articolo 6, correttivo dell'articolo 18 del d.lvo. n.215/2001 in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve, sopprime la disposizione che erroneamente prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993, ossia del supporto normativo primario relativo alle disposizioni del DPR n. 332 del 1997.

L'articolo 7, correttivo dell'articolo 21 del d.lvo. n.215/2001 in materia di ufficiali ausiliari, modifica il comma 3, prevedendo che il numero massimo stabilito con legge di bilancio sia riferito, anziché agli ufficiali da ammettere annualmente in servizio, agli ufficiali da mantenere annualmente in servizio, al fine di coordinare la disposizione con la maggiore durata della ferma per gli ufficiali in ferma prefissata disposta dall'articolo 23 come modificato dall'articolo 9 del predente provvedimento.

L'articolo 8, modificativo dell'articolo 23 del d.lvo. n.215/2001 in materia di ufficiali in ferma prefissata, prevede, alla lettera a) del comma 1, una maggiore durata del periodo di ferma in ragione di un più conveniente rapporto tra costi di formazione e di addestramento e benefici conseguenti alla durata del periodo di impiego; alla lettera b), l'integrazione dei requisiti richiesti per il reclutamento; alla lettera c), la disciplina delle riserve dei posti nei concorsi a favore del personale comunque in servizio nella relativa Forza armata, dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; alla lettera d), la correzione di un errore materiale occorso nella stesura del comma 6, lettera a), che prevede la nomina degli ufficiali in ferma prefissata in qualità di ufficiali ausiliari, al fine di renderlo coerente con le disposizioni in materia di ruoli degli ufficiali in servizio permanente, previste dal decreto legislativo n. 490 del 1997.

L'articolo 9, integrativo dell'articolo 24 del d.lvo. n.215/2001 in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede la possibilità di domandare la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 18° mese, rinviabile dall'amministrazione per un periodo massimo di sei mesi solo nei casi di impiego in operazioni fuori dal territorio nazionale ovvero di concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. La disposizione prevede una misura di bilanciamento a fronte della maggiore durata della ferma prefissata disposta dall'articolo 8, modificativo dell'articolo 23 del d.lvo. n.215/2001.

L'articolo 10, modificativo dell'articolo 25 del d.lvo. n.215/2001 in materia di ufficiali delle forze di completamento, corregge un errore materiale occorso nella stesura del comma 7, lettera c), e riguardante un rinvio normativo interno previsto dalla disposizione.

L'articolo 11, modificativo dell'articolo 26 del d.lvo. n.215/2001 in materia di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, diversifica la disciplina delle riserve dei posti nei concorsi per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri a favore delle diverse categorie di ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito, prevedendo la riserva fino al 40% dei posti disponibili per l'accesso al ruolo speciale a favore degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio e, in relazione alla prevista riserva a favore di tutti gli ufficiali ausiliari fino all'80% dei posti disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico, consentendo la partecipazione degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio. Vengono, altresì, estese a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta le riserve di posti nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni previste per i volontari di truppa in ferma prefissata dall'articolo 18, commi 5 e 6, del d.lvo. n.215/2001.

L'articolo 12 integrativo dell'articolo 30 del d.lvo. n.215/2001 relativo all'abrogazione di norme, prevede l'abrogazione delle disposizioni che determinano preclusioni al reclutamento ovvero al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di contenuto analogo, che, pertanto, non sono più applicabili.

Il provvedimento non comporta oneri e, pertanto, non è stata redatta la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

La legge 14 novembre 2000, n. 331, e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del personale che svolge il servizio militare di leva con volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1° gennaio 2007, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti.

La stessa legge n. 331 del 2000 consente - entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 215 del 2001, poi differito fino al 31 luglio 2003 dall'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

L'intervento normativo di integrazione e correzione si rende necessario per adattare taluni aspetti della disciplina alle esigenze che si sono manifestate nel periodo di prima applicazione.

b) *Analisi del quadro normativo.*

La modifica prevista dall'articolo 1 è intesa a uniformare, nei confronti di tutte le categorie di personale militare, il termine di entrata in vigore della disposizione che disciplina le modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale. La prevista decorrenza dal 1° gennaio 2004 opererebbe, infatti, solo nei riguardi dei sottufficiali e dei volontari di truppa, mentre per gli ufficiali (art.3 d.lvo. n.215/2001) acquisterebbe effettività solo dal 1° gennaio 2006, anno in cui le relative dotazioni organiche saranno stabilite, secondo le linee prospettate dal d.lvo. n.215/2001, con i medesimi criteri relativi alle restanti categorie di personale.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 sono intese ad adattare la disciplina vigente in materia di leva, in relazione al fatto che l'ultima classe di cittadini soggetta agli obblighi di leva (i nati nel 1985) viene chiamata alle armi nel corso del 2003.

La disposizione di cui all'articolo 4 si pone in correlazione con l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.505, che prevede la permanenza in servizio dei volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma successivamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni o ferite riportate, consentendone l'impiego durante la ferma e la successiva partecipazione ai concorsi per l'accesso al servizio permanente secondo il nuovo profilo sanitario.

La disposizione di cui all'articolo 5 è intesa a offrire un possibile sbocco occupazionale a categorie di militari altrimenti escluse dalla vigente disciplina.

La disposizione di cui all'articolo 6 è intesa a sopprimere la disposizione che erroneamente prevedeva l'abrogazione del supporto normativo primario relativo al D.P.R. n. 332 del 1997, che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevedendo riserve di posti a favore dei volontari in ferma breve delle Forze armate.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 rimodulano taluni aspetti della disciplina relativa agli ufficiali in ferma prefissata, categoria di personale istituita dal decreto legislativo n.215/2001.

La disposizione dell'articolo 10 corregge un errore materiale occorso nella stesura dell'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n.215/2001, riguardante un rinvio normativo interno previsto dalla norma.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 sono intese a incentivare il reclutamento degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri, prevedendo le riserve dei posti nei concorsi per il reclutamento nei ruoli del servizio permanente.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 completano l'opera di eliminazione dall'ordinamento delle norme che determinano preclusioni al reclutamento ovvero al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio, iniziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 445 del 2002,

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni del decreto legislativo n.215/2001:

- articolo 6 in materia di gestione delle eccedenze di personale;
- articolo 7 in materia di sospensione del servizio di leva;
- articolo 15 in materia di volontari di truppa in ferma breve e in rafferma;
- articolo 18 in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve;
- articolo 23 in materia di ufficiali in ferma prefissata;
- articolo 24 in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata;
- articolo 25 in materia di ufficiali delle forze di completamento;
- articolo 26 in materia di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari;
- articolo 30 relativo alla modifica e abrogazione di norme.

Per altro verso, l'articolo 3 del presente provvedimento, disponendo in materia di chiamata alla leva, incide sulle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, e successive modificazioni, relative all'attività dei consigli di leva e alla formazione delle liste di leva, dettando la disciplina transitoria da applicare fino alla data di sospensione del servizio di leva e, altresì, confermando l'attività dei Comuni e delle autorità consolari nella formazione delle liste di leva anche successivamente alla sospensione, per l'ipotesi di ripristino della leva al verificarsi delle particolari circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000.

L'articolo 12 incide sulle disposizioni che prevedono lo stato di celibe ovvero di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare, abrogandole.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti il servizio militare di leva e il personale delle Forze armate, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non derivano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di sospensione anticipata del servizio di leva e di misure di incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate risultano presentati, alla Camera dei deputati, una proposta di legge d'iniziativa dell'on.le Minniti e altri (a.C.2967) e, al Senato della Repubblica, un disegno di legge d'iniziativa del sen. Nieddu e altri (a.S.1574), dei quali non è ancora iniziato l'esame.

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione;
- VISTO l'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;
- VISTO l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce fino al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000;
- UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti."

Art. 3

(Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 11-bis (Sospensione delle attività dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985."

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è inserito il seguente articolo:

Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.

2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.

4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo *status* di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.”;

Art. 7

(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole “da ammettere annualmente in servizio” sono sostituite dalle seguenti: “da mantenere annualmente in servizio”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “un anno e sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due anni e sei mesi”;

b) al comma 5, lettera b), le parole “requisiti fisici ed attitudinali” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti psico-fisici e attitudinali”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388 e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.”;

d) al comma 6, lettera a), le parole “della corrispondente Arma o Corpo” sono sostituite dalle seguenti: “del corrispondente ruolo speciale”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “Per gli ufficiali ausiliari” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4.bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno 18 mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40% dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5.bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare e in particolare:

a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;

c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;

d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;

e) l'articolo 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;

g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997 n. 332.



MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

PRESIDENZA

Indirizzo Telegrafico: Superconsiglio FF.AA.

Prot. N. *10550* AFF.1025 ALL

00100 Roma, *26 MAG. 2003*

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3 ,comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331".

AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

R O M A

~~~~~  
Rife let n. 8/24873 datata 16 maggio 2003  
~~~~~

Il Consiglio Superiore delle Forze Armate, riunitosi il giorno 26 maggio 2003, in ottemperanza a quanto disposto con il foglio in riferimento, ai fini del prescritto parere, ha esaminato lo schema di decreto in oggetto che integra e modifica le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Laboriosa discussione, anche a seguito delle iniziali osservazioni formulate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha suscitato l'esame dell'art. 6 che modifica l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 215/2001, inserendovi il comma 2 bis predisposto al fine di garantire parità di condizioni ai candidati che partecipano ai concorsi nelle varie carriere iniziali, prevedendo una preselezione di tipo culturale unica.

Al termine dell'articolato dibattito il Consiglio ha espresso il parere, a maggioranza, sull'opportunità di predisporre lo stralcio del predetto comma 2 bis, rinviandone l'elaborazione in altro ambito, anche a livello regolamentare e/o coordinandola eventualmente con quanto già previsto dallo schema di disegno di legge di anticipazione della sospensione del servizio obbligatorio di leva, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.

Peraltro ha condiviso, all'unanimità, il contenuto del successivo para 1 b) che ripristina l'art. 3, comma 65, della legge finanziaria per il 1994 (L. 24.12.1993, n. 537), erroneamente abrogato.

3. Per quanto riguarda l'art. 11, lo stesso viene approvato, a meno del comma 6, lettera b, per il quale è stata proposta, all'unanimità, la seguente riformulazione: " i requisiti richiesti per il personale da richiamare in servizio", per consentire una maggiore flessibilità nella individuazione del personale da richiamare .
4. E' stata proposta, all'unanimità, l'integrazione dell'art. 13 prevedendo, al comma 1, dopo la lettera f, di aggiungere le seguenti:
 - " g) l'articolo 34, comma 1, lettera f) della legge 3 agosto 1961, n. 833";
 - " h) l'articolo 6, comma 1, lettera c) e l'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199".

Le succitate integrazioni riguardano l'abrogazione di norme concernenti i vincoli per il matrimonio del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

In conclusione il Consiglio:

- a) approva, all'unanimità, gli artt. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12;
- b) come indicato al precedente para 2, propone, a maggioranza, di stralciare il contenuto di cui all'art. 6, para 1 a), concernente l'inserimento del corama 2 bis ed approva, all'unanimità, le modifiche apportate al successivo para 1 b);
- c) propone di modificare l'art. 11, come indicato nel precedente para 3;
- d) approva l'art. 13, proponendone l'integrazione, come specificato al precedente para 4.

Il verbale della riunione sarà inviato successivamente.

IL PRESIDENTE
Amm. Sq. Paolo MANCINELLI

